

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 gennaio
2023, n. 01/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165. (23R00202) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio
2023, n. 02/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (23R00203) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio
2023, n. 03/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. (23R00204) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio
2023, n. 04/Pres.


Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate. (23R00205) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio
2023, n. 05/Pres.

Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità). (23R00206) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio
2023, n. 08/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21. (23R00207) Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2023, n. 015/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione. (23R00212)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2023, n. 017/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'articolo 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (23R00213) Pag. 18

REGIONE TOSCANA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2023, n. 3/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003. (23R00216) Pag. 22

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 23, della Regione Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), recante: «Modifica del regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni». (23R00278)..... Pag. 25



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 gennaio 2023, n. 01/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed, in particolare, l'art. 8, comma 74, il quale prevede che la regione, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche;

Visto il «Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», emanato con proprio decreto 7 agosto 2018, n. 0165/Pres.;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 14 novembre 2022 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento di modifica al sopra citato regolamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2022, n. 1826, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165»;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2022 ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento sopra menzionato;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2002, con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento sopra menzionato;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2002;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165.

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018

1. Al numero 4), della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165 (Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)) le parole: «cura e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «attività di supporto alla cura e manutenzione».

2. All'art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), le mansioni sono ridefinite, ove necessario, in base agli accomodamenti ragionevoli dal Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).»

Art. 2.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018 è sostituito dal seguente:

«4. Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il diritto di precedenza per coloro che nel corso di un anno solare non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti dall'art. 6 del presente regolamento o che abbiano svolto un'attività inferiore al 50 per cento della durata complessiva del progetto.»



Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 185/2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui il destinatario cessi la propria attività per motivi non dipendenti dal soggetto attuatore, l'attuatore può richiedere un nuovo nominativo, individuato scorrendo la graduatoria di cui al comma 2. In tale ipotesi, la durata iniziale del rapporto, di cui all'art. 3, comma 3, rimane invariata.»

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nel caso in cui non vi siano altri nominativi disponibili, la struttura competente provvede ad un'unica nuova pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.»

Art. 4.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2018 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti proponenti presentano le domande di finanziamento dei progetti utilizzando, a pena di esclusione, l'applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al presente regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'amministrazione digitale (SPID Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.»

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2023, n. 02/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR n. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE

Premesso che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il «Codice del Terzo settore» (di seguito «Codice») ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del Terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina

del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito «RUNTS»);

Visto il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore», che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale» e successive modificazioni ed integrazioni, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 28;


Visto il proprio decreto 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)»;

Vista la legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 «Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale n. 7/2000» ed in particolare l'art. 15 che ha sostituito l'art. 43 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 «Misure finanziarie multisettoriali» ed in particolare il comma 41 dell'art. 8 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 23/2012;

Considerata la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto n. 0265/2014 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di renderla conforme alle disposizioni normative sopravvenute, *ut supra* richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di rendicontazione dei contributi e di ordinamento amministrativo regionale, attraverso il coordinamento del testo regolamentare con l'avvenuta modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, e di provvedere, con l'occasione, ad apportare la correzione di meri errori materiali presenti nel testo regolamentare e a semplificare la formulazione letterale di alcune prescrizioni al fine di facilitare la comprensione e la compilazione delle istanze;

Visto quanto disposto dall'art. 41-bis (Modifiche ai regolamenti) della legge regionale n. 23/2012, come aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera c), legge regionale n. 14/2016, ovvero che: «1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione



del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.»;

Dato atto che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato art. 41-bis della legge regionale n. 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse *ex lege* dall'espressione di parere da parte della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 29 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 265.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. n. 265/2014

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «a volontario» sono inserite le seguenti: «operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È ammesso a contributo l'intero importo del premio versato, attestato da quietanza del pagamento effettuato, la cui rata scade nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda.»;

c) al comma 2-bis dopo le parole: «persone disabili» sono aggiunte le seguenti: «oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente.»;

d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Alla domanda di contributo ai sensi del comma 2-bis è allegata copia della quietanza del pagamento effettuato con scadenza nell'anno solare di presentazione della domanda, nonché copia della carta di circolazione intestata all'organizzazione di volontariato in cui sia annotato l'adattamento del veicolo.»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter è causa di inammissibilità della domanda.».

Art. 3.


Modifica all'art. 9 del D.P.Reg. n. 265/2014

1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 le parole: «intestato all'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «prodotto dall'organizzazione».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 del D.P.Reg. n. 265/2014

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 dopo le parole: «economico-finanziario» è inserita la seguente parola: «congruente».



Art. 5.

Modifiche all'art. 24 del D.P.Reg. n. 265/2014

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «e rimaste a carico del beneficiario, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepita a titolo di contributo» sono soppresse;

b) al comma 6 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2023, n. 03/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE

Premesso che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il «Codice del terzo settore» (di seguito «Codice») ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del registro unico nazionale del terzo settore (di seguito «RUNTS»);

Visto il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del registro unico nazionale del terzo settore», che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale» e successive modificazioni ed integrazioni, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato e promozione sociale compresi i contributi alle associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 23 e 28;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 2014 n. 0141/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)»;


Vista la legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 «Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale n. 7/2000» ed in particolare l'art. 15 che ha sostituito l'art. 43 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 «Misure finanziarie multisettoriali» ed in particolare il comma 41 dell'art. 8 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 23/2012;

Considerata la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle associazioni di promozione sociale di cui al proprio decreto 7 luglio 2014, n. 041/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di renderla conforme alle disposizioni normative sopravvenute, *ut supra* richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di rendicontazione dei contributi e di ordinamento amministrativo regionale, attraverso il coordinamento del testo regolamentare con l'avvenuta modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, e di provvedere, con l'occasione, ad apportare la correzione di meri errori materiali presenti nel testo regolamentare e a semplificare la formulazione letterale di alcune prescrizioni al fine di facilitare la comprensione e la compilazione delle istanze;

Visto quanto disposto dall'art. 41-*bis* (Modifiche ai regolamenti) della legge regionale n. 23/2012, come aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera c), legge regionale n. 14/2016, ovvero che: «1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 5 e 21.»;

Dato atto che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato art. 41-*bis* della legge regionale n. 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse *ex lege* dall'espressione di parere da parte della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 5 e 21;



Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2043 del 29 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014 n. 0141/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 dopo le parole: «presentazione delle domande» sono aggiunte le seguenti: «e per l'intera durata della procedura contributiva.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: «Il contributo» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, comprensiva degli allegati costituenti parte integrante della stessa redatti in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia, da pubblicarsi sul sito web istituzionale, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio medesimo.»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. Alla domanda sono allegati la scheda partner, ove prevista, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali, unitamente ad un piano economico-finanziario congruente in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto o iniziativa formativa da realizzare.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera d) del comma 1 la parola: «proposto» è sostituita dal seguente: «realizzato»;

b) al punto 2 della lettera d) del comma 1 la parola: «proposto» è sostituita dal seguente: «realizzato»;

c) al punto 3 della lettera d) del comma 1 la parola: «proposto» è sostituita dal seguente: «realizzato».

Art. 6.


Modifica all'art. 12 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: «promozione sociale» sono inserite le seguenti: «, o suo delegato.».

Art. 7.

Modifica all'art. 15 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».



Art. 8.

Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta su modello predisposto dal servizio, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000»;

b) al comma 5-bis la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2023, n. 04/Pres.

Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'art. 242-ter;

Visto l'art. 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) secondo cui in attuazione dell'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con regolamento regionale: a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le modalità di controllo; b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2009 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione n. 2009 del 23 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), ha ad oggetto:

a) la definizione dei criteri e delle procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 242-ter del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le modalità di controllo;

b) l'individuazione delle categorie di interventi e opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a).

Art. 2.


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di interventi ed opere da realizzare nei siti oggetto di procedimenti di bonifica di competenza regionale:

a) interventi ed opere di cui al comma 1 dell'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo;

b) interventi ed opere, diverse dalla lettera a), di cui al comma 1-bis dell'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006;

c) interventi ed opere, diversi dalla lettera a), che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del decreto del Presidente del-



la Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

2. Nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 152/2006 e l'intervento o l'opera incidano sul modello concettuale del sito, preliminarmente alla procedura di cui al presente regolamento, deve essere approvata una nuova analisi di rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4.

Art. 3.

Criteria di valutazione

1. Il Servizio competente in materia di siti contaminati nel verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 valuta:

- a) le interferenze con le matrici ambientali;
- b) le interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresa la messa in sicurezza operativa o permanente;
- c) le interferenze con la caratterizzazione del sito nonché con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso;
- d) la non incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito, nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) i rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 4.

Parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o di altri procedimenti autorizzativi

1. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento o dell'opera di cui all'art. 2 sia soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale o al rilascio di atti autorizzativi, compreso il permesso di costruire, il soggetto proponente allega alla relativa istanza la seguente documentazione:

- a) istanza di parere secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, comprensiva dell'attestazione che l'intervento o l'opera rientrino tra quelli individuati all'art. 2;
- b) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:
 - 1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
 - 2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
 - 3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
 - 4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.);
- c) nel caso in cui il sito non sia stato ancora caratterizzato ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
 - 1) esiti del piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo quanto previsto all'art. 242-ter, comma 4, lettera a);
 - 2) relazione concernente la tipologia dei contaminanti di cui è rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nonché i percorsi di esposizione con indicazione dei possibili bersagli;
 - d) nel caso in cui il sito sia caratterizzato ai sensi dell'art. 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
 - 1) gli esiti dell'eventuale piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, solo ove ritenuto necessario dall'ARPA al fine di confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio approvati;

2) relazione di sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con i relativi risultati ed esiti;

e) relazione che attesti, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, che l'intervento o l'opera da realizzare non pregiudicano o interferiscono con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso;

f) relazione relativa agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008, che tenga conto degli esiti della relazione di cui alla lettera d) oppure degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 152/2006 ove approvata.

2. Il Servizio competente in materia di siti contaminati esprime il proprio parere vincolante secondo le modalità e nei termini previsti dalle normative di settore e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 5.

Procedura relativa ad interventi in edilizia libera e ad interventi soggetti a SCIA o CILA

1. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento o dell'opera di cui all'art. 2 implichi interventi da eseguirsi in regime di edilizia libera oppure interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il soggetto proponente, prima dell'inizio dei lavori e comunque preliminarmente alla presentazione della CILA o SCIA, acquisisce il parere vincolante del Servizio competente in materia di siti contaminati.

2. L'istanza di parere è presentata telematicamente mediante posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di siti contaminati utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento. All'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a f).

3. Il Servizio competente in materia di siti contaminati conclude il procedimento entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, con l'emissione del parere di cui al comma 1, avvalendosi del supporto tecnico istruttorio dell'ARPA e dell'Azienda sanitaria competente per territorio.


4. In caso di SCIA, in alternativa a quanto previsto al comma 1, il proponente può optare per l'applicazione di quanto previsto all'art. 26, comma 2-ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). In tal caso, sono osservate le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 6.

Interventi esonerati dalla preventiva valutazione da realizzarsi previa comunicazione

1. Sono esonerate dalla preventiva valutazione di cui art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 le seguenti categorie di interventi e opere:

- a) gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi a condizione che comportino una movimentazione di terreno non superiore a quaranta metri cubi e la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;
- b) gli interventi di manutenzione delle infrastrutture a rete, incluse a titolo esemplificativo le reti stradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione dell'energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica, a condizione che tali opere non comportino una modifica del tracciato esistente;
- c) gli interventi e le opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli, a condizione che non interferiscano con le acque sotterranee e non implicino una variazione del modello concettuale approvato ai sensi dell'art. 242, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006.



2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori, da inviarsi tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di siti contaminati, utilizzando il modello di cui all'allegato B. Alla comunicazione di inizio dei lavori sono allegati:

a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, che includa almeno:

1) le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;

2) le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;

3) la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;

4) una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.);

b) relazione tecnica asseverata nella quale il tecnico abilitato attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori non interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresa la messa in sicurezza operativa o permanente, e che in fase di realizzazione degli stessi saranno adottate tutte le necessarie cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) la relazione asseverata attesta altresì che l'intervento o l'opera non interferiscono con le acque sotterranee e non implicano una variazione del modello concettuale dell'art. 242, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 7.

Categorie di interventi esonerate dalla valutazione di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, sono esonerate dalla valutazione di cui art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 le seguenti ulteriori categorie di interventi e opere:

a) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti;

b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali e non degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, che non comportino mutamento della destinazione urbanistica o incremento degli *standard* urbanistici;

c) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari esistenti, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

d) opere necessarie a mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici esistenti e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

e) installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

f) strutture temporanee di cantiere, quali ponteggi, wc chimici, baracche, *containers*;

g) interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

h) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici;

i) posa in opera di *container* temporanei o simili ad uso deposito;

j) interventi di risparmio energetico sugli involucri degli edifici, che comportino limitate aumenti di volumetria;

k) opere di sgombero, smontaggio, smantellamento e rimozione di attrezzature, macchinari di produzione e simili;

l) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi, salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità;

m) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili salvo che implicino attività di scavo oltre un metro di profondità dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

n) ogni altro intervento che non comporti scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli né ulteriore occupazione permanente di suolo.

Art. 8.

Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa

1. Laddove si intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, ultimo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'ARPA, dandone notizia anche al Servizio regionale competente in materia di siti contaminati.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa, l'ARPA dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il predetto termine, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

Art. 9.

Modalità di esecuzione degli interventi e delle opere

1. Gli interventi di cui al presente regolamento osservano le modalità di scavo e gestione dei terreni movimentati di cui all'art. 242-ter, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 10.

Modalità di controllo

1. Il Servizio competente in materia di siti contaminati, avvalendosi dell'ARPA se ritenuto necessario, dispone controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, sia attraverso verifiche in loco, durante il periodo di esecuzione degli interventi, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 11.

Modifiche alla modulistica

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di siti contaminati si provvede alle eventuali modifiche degli allegati A e B del presente regolamento.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze in corso d'istruttoria presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00205



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2023, n. 05/Pres.

Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in particolare l'articolo 10 nel testo vigente che:

- al comma 1 prevede che al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia la Regione riconosce al nucleo familiare, in possesso della Carta famiglia in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o pari a 30.000 euro, un contributo a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

- al comma 4 demanda al regolamento regionale le modalità di presentazione della domanda e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità;

Visto il testo del "Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2023;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale;

2. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per il riconoscimento del contributo per previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)

(Omissis);

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i termini di presentazione della domanda e le modalità di erogazione per la concessione del contributo annuo per la previdenza complementare di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

2. Il contributo è finalizzato ad accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia ed è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione della domanda in un fondo di previdenza complementare intestato al figlio minore, e iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

i. Può accedere al contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori il titolare di Carta famiglia, di cui all'articolo 2, comma i, lettera b) e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)) in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)).

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis della legge regionale 22/2021 l'attestazione ISEE non è richiesta alla madre con figli minori, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza.

3. Per richiedere il contributo i figli minori, anche adottati, devono essere fiscalmente a carico del nucleo familiare, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013.

4. Per accedere al contributo deve essere aperta una posizione di previdenza complementare presso un fondo, iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, a favore di un figlio minore.



Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda, concessione e revoca del contributo

1. La domanda di contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori è presentata on line mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

2. Il titolare di Carta Famiglia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma presenta un'unica domanda di contributo, dal 1° marzo ed entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'inammissibilità, riferita ai versamenti complessivamente sostenuti nell'anno precedente per tutti i figli minori ai quali è stata aperta e intestata una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensionistico iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, corredata da copia del contratto di polizza intestata al minore e dalla relativa documentazione dei pagamenti fino al raggiungimento dell'importo di cui al comma 4.

3. La domanda di contributo può essere presentata ogni anno, fino al compimento della maggiore età del figlio, dal titolare di Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 30.000,00 calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.

4. Il contributo è riconosciuto a fronte di un versamento annuale complessivo non inferiore a 300,00 euro.

5. La documentazione relativa ai versamenti nel fondo di previdenza complementare deve essere riconducibile alla prestazione per cui si fa domanda di contributo e deve riportare il nominativo del minore intestatario del fondo.

6. La spesa è riconosciuta esclusivamente per i pagamenti effettuati dal titolare di Carta famiglia o da un beneficiario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022, di Carta famiglia, eseguiti entro il compimento della maggiore età dei figli.

7. Il servizio competente in materia di politiche per la famiglia svolge l'istruttoria, mediante l'applicativo informatico, agli esiti della quale concede o meno il contributo.

8. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande ed è erogato contestualmente alla concessione.

9. Il soggetto al quale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022 decade dai contributi già concessi ed è tenuto alla restituzione di quanto già erogato.

Art. 4.

Determinazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 22/2021 la Giunta regionale annualmente determina con propria deliberazione l'importo del contributo per la previdenza complementare rivolta ai figli minori, in base alle risorse finanziarie disponibili.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale.

Art. 5.

Comunicazione degli atti del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti ammessi a contributo, l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei motivi di esclusione e l'atto di concessione sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio e dell'esito del procedimento.

Art. 6.

Cumulabilità del contributo

1. I contributi per la promozione della previdenza complementare sono cumulabili con altri interventi concessi per la medesima finalità e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.

Art. 7.

Norme transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, per l'anno 2023 le domande sono presentate dal 1° aprile ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, pena l'inammissibilità.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2023, n. **08/Pres.**


Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2023).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020) e dall'art. 6, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), che autorizza l'amministrazione a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS;

Visto in particolare il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di concessione delle anticipazioni di cassa;



Visto il decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 21, recante il «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con il decreto del Presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 47;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 15 del 13 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 21»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 13 gennaio 2023, n. 15;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 21», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 21.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica del titolo del decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. Il titolo del decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 21 (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è sostituito dal seguente: «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015, è sostituita dalla seguente:

«*b*) degli incentivi annuali che lo Stato assegna ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge.».

Art. 3.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015, è sostituita dalla seguente:

«*b*) i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 163/1985 beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 2-bis nel decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento). — 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec).».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015


1. All'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *d*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d*) formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione all'amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione.»;

b) la lettera *e*) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è abrogato.



Art. 6.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non può essere superiore all'importo del contributo statale assegnato. Se l'importo a disposizione della regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalità di presentazione della domanda). — 1. La domanda di anticipazione, anche parziale, del contributo statale è redatta e presentata al servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito servizio, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di assegnazione del contributo statale, in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione;

b) dichiarazione di formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione ottenuta all'amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione;

c) programma dell'attività annuale;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) attestazione del fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno del soggetto richiedente;

f) bilancio preventivo approvato; nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo; il bilancio preventivo è trasmesso al servizio immediatamente dopo la sua approvazione.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto. Qualora i medesimi documenti siano sottoscritti con firma autografa, è trasmessa la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 5-bis nel decreto del Presidente della regione n. 21/2015

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 21/2015, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Termine di presentazione della domanda). — 1. La domanda di anticipazione del contributo statale è presentata entro trenta giorni dalla data del provvedimento con cui è assegnato e determinato l'ammontare del contributo statale in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2023, n. 015/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2023).


IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento



europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, ed in particolare l'art. 58 per quanto concerne la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625);

Richiamato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il proprio decreto di data 8 marzo 2022, n. 22 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna 2022/2023, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione);

Ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e delle richieste pervenute dagli operatori vitivinicoli e dalle loro rappresentanze sindacali, di adottare un nuovo regolamento regionale finalizzato al recepimento delle più recenti disposizioni di legge in materia, nell'ottica dell'adeguamento delle produzioni vitivinicole alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, contestualmente abrogando il regolamento emanato con proprio decreto n. 22/2022;

Visto il testo del «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 26 gennaio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione.

(Omissis).

Art. 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole a partire dalla campagna 2023/2024, in attuazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono re-



digere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, di seguito regolamento di esecuzione, nonché in conformità al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

b) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

c) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);

d) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

e) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/28/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e riportate all'allegato III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022;

f) nuovo beneficiario: produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Friuli-Venezia Giulia nelle ultime cinque campagne vitivinicole precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

g) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

h) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici;

i) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

j) reimpianto per motivi fitosanitari: il rimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

k) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile parallelamente alle linee di massima pendenza;

l) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari

alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;

m) terrazze e gradoni: terreni sistemati a ripiani non più larghi di 20 metri, il cui dislivello medio tra un ripiano e l'altro sia superiore al 10% della larghezza del ripiano;

n) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;

o) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia);

p) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale sistemate a terrazze e gradoni o con pendenza maggiore del 30% e non sistemate a rittochino;

r) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza tra il 5 e il 30%.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

2. I soggetti beneficiari non rientrano tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli singoli o associati;

b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

c) cooperative agricole;

d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica di cui all'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

2. Le domande, contenenti almeno gli elementi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, corredate del piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate ogni anno entro il termine fissato dal decreto medesimo, salve eventuali proroghe comunicate dall'organismo pagatore:

a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;

b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera i 75.000 euro.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettera b), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.



Art. 5.
*Aree d'intervento
e superficie vitata minima*

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari a 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.

4. Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

Art. 6.
Attività ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti attività previste dall'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) ristrutturazione che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, con esclusione dell'ordinaria manutenzione;

d) reimpianto per motivi fitosanitari.

2. L'attività di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'attività di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Art. 7.
*Spese ammissibili
e ammontare dell'aiuto*

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzo regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari dal giorno successivo alla data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 14.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) 11.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda, o per più domande nei casi di cui all'art. 4, comma 3, è fissato in 75.000 euro.

Art. 8.
*Requisiti di ammissibilità
ed esclusioni*

1. L'aiuto è concesso al produttore che al momento della presentazione della domanda:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede un'autorizzazione al reimpianto utilizzabile nel territorio regionale o, in alternativa:

1) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto di un vigneto;

2) ha presentato comunicazione di avvenuto estirpo in base alla normativa vigente;

3) dispone di un'autorizzazione al reimpianto anticipato; in tale caso sussiste una corrispondenza tra le particelle indicate nell'autorizzazione al reimpianto anticipato e quelle indicate in domanda di ristrutturazione e riconversione;

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:


1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 0,5 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 1 ettaro, ovvero a 0,2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italo, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, laddove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 321/2003. Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurta, Fumat, Julius, Kersus, Merlot Kanthus, Merlot Korus, Pinot iskra, Pinot Kors, Refosco b., Sagrestana b., Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli, Volturnis. La varietà Glera è ammessa nel solo territorio coincidente con la soppressa Provincia di Trieste;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Sylvoz e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.



3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'intero di un piano in forma collettiva non è inferiore a 15 ettari.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

b) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

c) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione, della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa;

d) alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo;

e) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

f) al momento della finanziabilità non è in possesso dell'autorizzazione al reimpianto;

g) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.

Art. 9.

Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore.

Art. 10.

Attribuzione, dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, secondo i seguenti criteri:

a) criterio tipologia di richiedente:

1) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;

2) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

3) nuovo beneficiario: punti 200;

4) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva: punti 20;

b) criterio produzioni specifiche, tipiche o certificate:

1) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 150;

2) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;

3) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine controllata (DOC) e controllata e garantita (DOCG): punti 40;

4) vigneti realizzati nei limiti degli ambiti territoriali delle ex province e dei bacini viticoli di cui al decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 con il vitigno Malvasia istriana e/o con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;

c) criterio particolari situazioni aziendali:

1) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda per le quali è stata presentata al servizio regionale competente in materia la domanda di autorizzazione al reimpianto;

2) vigneti realizzati nelle zone svantaggiate montane ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013: punti 100;

3) vigneti realizzati in zone a valenza ambientale e paesaggistica: punti 100;

4) vigneti realizzati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: punti 150.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettera b, numeri 3), 4) e lettera c), numeri 2), 3), e 4) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda presentata dal richiedente anagraficamente più giovane, in caso di società viene considerata l'età del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il contributo minore e, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, l'elenco delle domande non ammesse e l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili, è approvata dalla struttura regionale competente entro centoventi giorni dal termine finale di presentazione delle domande ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. È assicurata comunque una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse disponibili alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari.

Art. 11.

Riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12.

Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione e dell'art. 8, comma 8 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati dall'organismo pagatore al singolo beneficiario in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori per una percentuale dell'80% a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 110 per cento dell'anticipo. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Art. 13.

Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti iniziano - dopo la data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda e anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la data indicata nella domanda di sostegno.



Art. 14.

Varianti e modifiche minori

1. Le varianti, intese come variazione delle opere da eseguire o del cronoprogramma delle attività da portare a termine e le modifiche minori, intese come variazione delle caratteristiche tecniche del vigneto quali varietà, sesto di impianto e forma di allevamento, e della localizzazione geografica, sono effettuate secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative dell'organismo pagatore relative alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento della superficie richiesta o del contributo richiesto.

2. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 15.

Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'art. 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;

e) planimetria del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali, riportante i filari interessati con l'indicazione della varietà e dell'anno di impianto;

f) scheda progettuale dell'eventuale impianto di irrigazione realizzato, a dimostrazione dei materiali utilizzati.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Le fatture vistate vengono restituite al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, che completano il collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte della struttura regionale competente.

4. Il collaudo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di collaudo.

Art. 16.

Impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

a) aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i cinque anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1; comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

a) ciliegio;

b) albicocco;

c) mandorlo;

d) susino;

e) kaki;

f) olivo;

g) rovere o roverella;

h) cipresso;

i) ontano;

j) carpino;

k) leccio;

l) frassino.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 17.

Controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.

4. I controlli sono effettuati anche secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 18.

Recuperi e penalità

1. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022.



Art. 19.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2022, n. 22 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2022/2023, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione).

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 22/2022.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2023, n. 017/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'articolo 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2023).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione);

Visti in particolare:

l'art. 35, comma 1, ai sensi del quale la Regione concede ai comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80% per cento della spesa ammissibile per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture per il ricovero e la custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione;

l'art. 35, comma 2, secondo cui per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

l'art. 37, comma 1, che dispone che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con DPGR 18 dicembre 2000, n. 0465/Pres., relativo alla concessione dei contributi di cui all'art

13 dell'abrogata legge regionale n. 39/1990 per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri le modalità specifiche di concessione dei contributi;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 26 gennaio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'art. 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti di cui all'art. 35, comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).


(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 35 comma 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

2. I contributi sono finalizzati all'acquisto e agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica e giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) di strutture per la sanità pubblica veterinaria di ricovero e custodia per cani e gatti, comprese le oasi e le colonie feline.



Art. 2.

Tipologia di contributi

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 è perseguito mediante la concessione a favore di ciascun soggetto richiedente dei contributi in conto capitale fino all'80% per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Destinatari e requisiti

1. I destinatari dei contributi di cui all'art. 2 sono i comuni singoli o associati, i privati titolari di ricoveri convenzionati e gli enti non di diritto pubblico o associazioni.

2. Gli enti non di diritto pubblico e le associazioni devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e nell'elenco di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/2012.

3. I privati devono essere parte contraente in convenzioni attive aventi ad oggetto il servizio di ricovero e custodia di cani e/o gatti con Comuni singoli o associati.

4. Il soggetto richiedente contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2, lettera a) deve essere proprietario della struttura oggetto di riqualificazione.

5. Il soggetto richiedente contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2, lettera b) deve essere proprietario del terreno su cui verrà realizzata l'opera.

6. I terreni e i fabbricati oggetto degli interventi di cui all'art. 4 comma 2, lettera a) e b) devono possedere la destinazione d'uso compatibile con la realizzazione dell'opera.

7. I fabbricati oggetto di acquisto di cui all'art. 4 comma 2, lettera c) devono possedere la destinazione d'uso compatibile con l'attività di ricovero e custodia di cani e gatti.

8. I contributi per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2, lettera d) sono richiesti dai comuni singoli o associati per il miglioramento o la realizzazione di colonie feline ubicate su sedime pubblico, regolarmente istituite dal comune e in cui siano censiti almeno dieci gatti.

9. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4.

Presentazione della domanda di ammissibilità contributiva

1. La domanda di ammissibilità al contributo è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato ed è formulata con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), utilizzando il modello di cui all'allegato A, parte integrante del presente regolamento.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Direzione Salute, politiche sociali e disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, dal primo al 31 gennaio di ogni anno, con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) in caso di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

i. una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto dell'intervento;

ii. una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa informazioni sulle attività svolte e le motivazioni per la realizzazione dell'opera;

iii. gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione, elencati nel modello di domanda di cui all'allegato A;

b) in caso di interventi di nuova costruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

i. una visura catastale dell'area di sedime;

ii. una relazione che includa le motivazioni per la realizzazione dell'opera;

iii. gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo

n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione, elencati nel modello di domanda di cui all'allegato A;

c) in caso di acquisto:

i. una visura catastale dell'area di sedime e del fabbricato oggetto di acquisto;

ii. una relazione con documentazione fotografica della struttura, che includa le motivazioni per l'acquisto;

iii. una planimetria della struttura;

d) in caso di interventi di miglioramento o realizzazione di colonie feline:

i. una visura catastale dell'area di sedime;

ii. una relazione con indicati, per ciascuna colonia, il numero di gatti censiti, gli interventi da realizzare, un preventivo di spesa, un cronoprogramma e le motivazioni dell'intervento.

3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori o dell'acquisto.

Art. 5.

Istruttoria della domanda di ammissibilità al contributo regionale

1. Il Servizio competente verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. I contributi sono concessi tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Le domande sono sottoposte a procedura valutativa sulla base dei punteggi di cui al comma 2.

2. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) richiedente ente pubblico (5 punti);

b) numero di comuni convenzionati con la struttura, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, superiore a 10 (5 punti);

c) richiesta di contributo inferiore a 100.000 euro (5 punti);

d) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (5 punti);

e) prima richiesta di contributo (5 punti);

f) realizzazione di oasi felina (25 punti);

g) ammodernamento di struttura esistente (10 punti);

h) rifacimento dei reparti di ricovero e custodia permanente o di oasi felina (5 punti).

3. I punteggi assegnati con i criteri di cui al comma 2 sono cumulabili.

4. Il Servizio competente approva la graduatoria entro venti giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quella indicata all'art. 4;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.



Art. 6.

Riparto delle risorse disponibili e assegnazione dei contributi

1. Entro venti giorni dall'approvazione della graduatoria, il Servizio competente, con decreto direttoriale, opera il riparto delle risorse disponibili e assegna, in base all'ordine della graduatoria, l'importo del finanziamento nel limite dell'80 per cento dell'ammontare complessivo delle opere o del prezzo di acquisto della struttura, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell'art. 4.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria.

3. A ciascuna struttura di cui all'art. 1, comma 2 non può essere assegnato un importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila) nell'arco di dieci anni.

4. L'ammontare del contributo assegnato per l'acquisto di strutture che abbiano già fruito per la loro realizzazione o riqualificazione di contributi regionali è decurtato dell'importo dei contributi percepiti negli ultimi dieci anni.

5. Per il miglioramento e la realizzazione delle colonie feline, ogni anno, sono assegnati complessivamente al massimo 50.000 euro, ripartiti tra i richiedenti dando la precedenza alle colonie più numerose. Il contributo per ciascuna colonia è assegnato nel limite dell'80 per cento del preventivo di spesa e non può superare l'importo di 10.000 euro. A questa fattispecie non si applicano i limiti di cui ai commi 3 e 4.

6. Il Servizio competente comunica tempestivamente l'assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari e, nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), per conoscenza, al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (N.V.I.S.S.).

7. Il soggetto beneficiario del contributo regionale per l'acquisto di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, trasmette al Servizio competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, il contratto preliminare di compravendita dell'immobile, con indicati il prezzo di acquisto e l'eventuale importo versato a titolo di caparra e principio pagamento.

8. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 7 nei termini previsti comporta la revoca del contributo assegnato e le risorse sono disponibili per il finanziamento di altre domande in ordine di graduatoria.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. Il soggetto beneficiario del contributo regionale per interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento, trasmette al N.V.I.S.S., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, la documentazione elencata all'allegato B parte integrante del presente regolamento, ai fini della valutazione tecnico-economica del progetto definitivo per l'ammissibilità del contributo pubblico, ai sensi dell'art. 33, comma 19, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2016, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

2. Ove la documentazione di cui al comma 1 sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio tecnico-economico competente per il N.V.I.S.S. chiede all'interessato di provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della documentazione, assegnando un termine massimo di trenta giorni.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il N.V.I.S.S. esprime il parere, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 50/201 e relativo regolamento d'attuazione, e lo trasmette all'interessato e per conoscenza al Servizio competente.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti comporta la revoca del contributo assegnato e le risorse sono disponibili per il finanziamento di altre domande in ordine di graduatoria.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, che concorrono a definire il costo complessivo sono:

- a) le spese per acquisto di struttura di ricovero e custodia per cani e/o gatti, comprese le relative spese notarili;
- b) le spese per demolizione e rimozione immobili dismessi;
- c) le spese per opere edili comprese a titolo di esempio nelle seguenti voci:
 - 1) recinti e cancelli;
 - 2) box e altri locali di degenza;
 - 3) cortiletti esterni e strutture per il riparo degli animali (tettoie);
 - 4) locali ad uso infermeria, ufficio, magazzino, deposito attrezzature, spogliatoio, servizi igienici;
 - 5) sistemazione delle aree esterne;
 - 6) interventi di urbanizzazione;
- d) le spese per sistemazione aree, piantumazione, recinti e ricoveri di colonie feline;
- e) le spese di progettazione e valutazione tecnica fino ad un massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento;
- f) le spese per impianti, compresa la videosorveglianza;
- g) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altri oneri fiscali.

2. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se materialmente sostenuta. Nel caso in cui il soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

3. Non sono finanziati l'acquisto di beni di consumo, lavori su immobili ad uso residenziale, lavori e attrezzature per studio, ambulatorio o clinica veterinaria ad uso non esclusivo della struttura oggetto di contributo, o altri locali per attività non direttamente riconducibili al servizio di ricovero e custodia dei cani e dei gatti ospitati nella struttura oggetto di finanziamento.

Art. 9.

Concessione e liquidazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), il Servizio competente, entro venti giorni dal ricevimento del parere di cui all'art. 7 comma 3, concede il contributo assegnato nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dell'importo del quadro economico approvato con il parere di cui all'art. 7.


2. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, i finanziamenti concessi ai privati sono erogati in via anticipata nella misura del 50 per cento della somma complessivamente spettante, e non eccedente la somma di euro 155.000, previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori. L'erogazione del saldo avviene ad approvazione della rendicontazione.

3. Ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, i finanziamenti concessi agli enti pubblici sono erogati, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.

4. Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato, così come individuato dalla documentazione di rendicontazione, risultasse essere inferiore all'80 per cento dell'importo concesso, in fase di liquidazione il saldo sarà rideterminato fino al raggiungimento dell'80 per cento dell'importo complessivo della spesa sostenuta ed eventualmente sarà richiesta al soggetto beneficiario la restituzione della somma già erogata per la quota eccedente l'80 per cento del contributo.

5. Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato risultasse essere superiore al costo complessivo dell'intervento approvato, il contributo da erogare rimarrà invariato e il maggior costo sarà a carico del soggetto richiedente.

6. Per l'acquisto di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), il Servizio competente, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 6, comma 6, concede il contributo assegnato nella misura massima dell'80 per cento del prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita dell'immobile ed eroga un acconto con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in base alla tipologia di soggetto beneficiario.



7. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), entro venti giorni dall'assegnazione del contributo, il Servizio competente concede il contributo assegnato. La liquidazione avviene con le modalità di cui al comma 3.

Art. 10.

Variatione dei progetti definitivi approvati

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa, debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente al N.V.I.S.S., mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideeterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Art. 11.

Inizio e fine dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 64-bis, comma 1, della legge regionale n. 14/2002 i termini di inizio e fine lavori sono fissati con il decreto di concessione del contributo.

2. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Servizio competente, su istanza del legale rappresentante del soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini, in presenza di motivate ragioni.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, il soggetto beneficiario del contributo presenta la rendicontazione di cui agli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it, entro il termine fissato dal decreto di concessione. Sul sito istituzionale nella pagina dedicata sono pubblicati i modelli *fac-simile* per la rendicontazione.

2. Sono ammissibili le spese strettamente legate all'acquisto della struttura o alla realizzazione del progetto oggetto di contributo sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa.

3. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni, sospendendo il termine di cui al comma 1, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideeterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare:

a) rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto della domanda. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il rispetto di detto obbligo è attestato annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine indicato nel decreto di concessione, salvo motivata richiesta di proroga;

c) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000;

d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte degli uffici competenti dell'amministrazione regionale;

e) se il beneficiario è un'associazione, rispettare le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;

f) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione di ogni ulteriore comunicazione con l'amministrazione regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato o la sua rideeterminazione.

Art. 14.

Revoca del finanziamento

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o in caso di:

a) accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;

b) mancato avvio o ultimazione dei lavori entro i termini previsti nel decreto di concessione;

c) realizzazione di opere non conformi all'intervento ammesso a contributo;

d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

e) presentazione della rendicontazione delle spese oltre i termini previsti nel decreto di concessione;

f) mancata regolarizzazione o integrazione della rendicontazione entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 12, comma 4.

3. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

4. Il contributo è rideeterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

i. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 la Direzione può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e alle rendicontazioni presentate.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, anche alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 17.

Rinvii

i. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e alle leggi regionali nn. 7/2000 e 14/2002.



Art. 18.
Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 39/1990, come sostituito dall'art. 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti).

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00213

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 gennaio 2023, n. 3/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della l.r. 32/2003.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 dell'11 gennaio 2023*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Vista la legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 (Disposizioni attuative del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della legge regionale 32/2003, in particolare l'art. 21;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 13 ottobre 2022; Vista la preliminare deliberazione del 24 ottobre 2022, n. 1997 di adozione dello schema di regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1507;

Considerato quanto segue:

1. in seguito all'approvazione del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom detta nuove disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la Regione Toscana ha approvato la l.r. 40/2021;

2. la legge regionale n. 40/2021 all'art. 21 prevede l'approvazione del regolamento attuativo della stessa legge, di cui vengono individuati in particolare, i seguenti contenuti: a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri, 26 mercoledì, 11 gennaio 2023 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2:


b) la costituzione e il funzionamento del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT) di cui all'art. 17,

c) le modalità attuative dell'art. 16.

3. I tempi di realizzazione del Sistema informativo radiologico toscano (SIRT), sistema particolarmente complesso per il coinvolgimento, nella condivisione delle procedure informatiche, di più enti e istituzioni (Regione, Prefetture, Comuni e VVFF), risentono delle oggettive difficoltà relative alla progettazione e implementazione delle infrastrutture informatiche, conseguenti all'elevato e continuo impegno richiesto nell'implementazione dei sistemi informatici per un'efficiente e rapida gestione delle attività necessarie a fronteggiare la pandemia da covid-19.

4. Si rende tuttavia necessario disciplinare prima possibile il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità attuative dell'art. 16 della legge regionale 40/2021, come previsto dall'art. 21 della medesima legge regionale.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 40/2021 si rende necessaria la specificazione delle strutture regionali competenti al rilascio delle previste autorizzazioni all'allontanamento o allo smaltimento in discarica. In particolare è necessario prevedere, per motivi di efficienza dei procedimenti, che



la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni sia della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle autorizzazioni in materia di geotermia e attività minerarie.

6. Si rende necessario pertanto approvare un regolamento in attuazione della legge regionale n. 40/2021.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2021, (Disposizioni attuative del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) Abrogazione della legge regionale n. 32/2003.i), in particolare disciplina:

a) il funzionamento della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri;

b) le modalità attuative dell'art. 16.

Art. 2.

Disposizioni sull'organizzazione interna della commissione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei componenti della commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, individua altresì un supplente che partecipa alle attività della commissione in caso di revoca o assenza del titolare.

2. Nello svolgimento della propria attività, la commissione è coadiuvata da un dipendente regionale, in qualità di segretario designato con atto del Presidente della commissione.

3. Il Presidente della commissione predispone il disciplinare di funzionamento interno della commissione.

Art. 3.

Convocazione della commissione

1. La commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese nella sede individuata dal Presidente con l'atto di convocazione.

2. Le sedute possono essere validamente tenute con il supporto di strumentazione telematica, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

3. Presidente provvede alla convocazione della commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

4. Il Presidente indica, nell'atto di convocazione, l'ordine del giorno della seduta, predisposto sulla base delle pratiche pervenute e il segretario trasmette ai membri della commissione la documentazione inerente le pratiche oggetto dell'ordine del giorno.

5. I membri componenti la commissione che non possono partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al segretario tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell'impedimento.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ogni impedimento alla partecipazione alle sedute della commissione deve essere tempestivamente comunicato al segretario.

Art. 4.

Revoca e sostituzione dei componenti della Commissione

1. Il membro della commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dall'art. 15, comma 4 lettera a), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive della commissione stessa.

2. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

3. Ogni ente rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla loro sostituzione.

Art. 5.

Norme per il funzionamento della Commissione

1. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri, tra cui il Presidente ed un rappresentante dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un membro in possesso di diploma di laurea in fisica ed uno in possesso di diploma di laurea in medicina.

2. La presenza del rappresentante di ARPAT è indispensabile per la validità formale delle sedute nelle quali, per la materia trattata, è richiesta l'espressione del parere di competenza.

3. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della commissione, è necessaria l'approvazione a maggioranza dei membri presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Esame della regolarità formale della domanda

1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarità formale della domanda trasmessa completa degli elementi e della documentazione indicati all'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 40/2021.



2. Qualora la domanda e/o la documentazione trasmessa sia irregolare o incompleta il segretario invia tempestivamente comunicazione all'ente richiedente il parere indicando le cause della irregolarità o incompletezza, ai fini della necessaria integrazione entro il termine di cui all'art. 13-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). In tali casi il termine iniziale di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 40/2021 è interrotto e comincia a decorrere dal ricevimento della domanda completa in tutti i suoi elementi e/o della documentazione mancante.

Art. 7.

Attività istruttoria della Commissione

1. Il Presidente della commissione può individuare, tra i suoi membri, un istruttore per ciascuna pratica con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.

2. L'istruttore può chiedere la collaborazione degli altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratta, nonché di eventuali ulteriori esperti tra il personale dei soggetti rappresentati in commissione. In ogni caso quest'ultimi non possono sostituirsi ai membri della commissione nelle attività valutative e l'attività di consulenza è resa a titolo gratuito.

3. La commissione può effettuare o chiedere agli enti preposti, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.

4. La commissione, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità si può avvalere di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della legge regionale n. 40/2021.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 40/2021, la commissione può chiedere all'amministrazione procedente, integrazioni documentali qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8.

6. Nel caso di pareri chiesti dai comuni ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 40/2021, la commissione assegna al comune un termine non superiore a trenta giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi richiesti ai sensi del comma precedente. In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione e/o elementi conoscitivi richiesti. Il parere è reso entro i termini di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 40/2021.

7. Qualora l'integrazione richiesta ai sensi del comma 5 non venga trasmessa, la commissione rilascia parere con esito negativo per mancanza degli elementi necessari per la valutazione.

Art. 8.

Parere

1. La Commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto della maggioranza prevista dell'art. 5, il parere di sua competenza e lo trasmette all'ente richiedente. Copia del parere è trasmessa altresì al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente.

2. Qualora il parere di cui al comma 1 contenga prescrizioni e condizioni, la commissione provvede tempestivamente alla relativa comunicazione all'ente richiedente.

Art. 9.

Autorizzazioni all'allontanamento o allo smaltimento in discarica

1. Le autorizzazioni all'allontanamento di cui agli articoli 7 e 8 comma 1, della legge regionale n. 40/2021 sono rilasciate dalla struttura regionale competente per le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III bis del decreto legislativo n. 152/2006 fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso di attività soggette ad autorizzazione regionale diversa dall'autorizzazione integrata ambientale, la struttura regionale competente per tale autorizzazione rilascia altresì, l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 40/2021.

Art. 10.

Valutazione della dose alla popolazione

1. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 168 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) la Regione si avvale del sistema regionale di monitoraggio e documentazione delle dosi da esposizioni mediche *Radiation Dose Index Monitoring* (RDIM) centrale, alimentato dai dati forniti dalle strutture sanitarie territoriali, Aziende Usl e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie tramite il collegamento automatico ai sistemi RDIM locali.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 2023

GIANI

23R00216



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 23, della Regione Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), recante: «Modifica del regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 3ª Serie speciale - n. 28 del 15 luglio 2023).

Il decreto del Presidente della Provincia citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 20, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi emanato dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

23R00278

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-031) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 8 0 5 *

€ 2,00

